

NOTA INFORMATIVA SULLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo “stato di disoccupazione” è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- sono **privi di impiego**, ovvero non svolgono alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (sono considerate prive di lavoro anche le persone con Partita Iva inattiva);
- **svolgono un'occupazione** il cui reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale che, per l'anno 2024, sono fissati in: **€ 8.500,00** per il lavoro dipendente e parasubordinato e **€ 5.500,00** per il lavoro autonomo.

COSA SI INTENDE PER REDDITO PROSPETTICO DA LAVORO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DISOCCUPAZIONE?

Per il calcolo del reddito da lavoro subordinato e parasubordinato si assume il concetto di “retribuzione prospettica”, cioè ogni rapporto di lavoro viene valutato ai fini della conservazione, non in virtù dell'effettiva retribuzione percepita nell'effettivo periodo di lavoro svolto o nell'anno fiscale, ma della retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore), che sarebbe percepita se quel rapporto avesse una durata di 365 giorni. Il calcolo prospettico si articola pertanto su 12 mesi a prescindere dalla durata del rapporto, dal suo inizio e dalla sua fine presunta. Ai fini del calcolo si considera l'informazione presente nella comunicazione di assunzione che obbligatoriamente il datore di lavoro deve trasmettere al centro per l'Impiego al momento dell'inizio del rapporto di lavoro.

Il limite di **€ 8.500,00** è riferito sia al lavoro **subordinato** (compreso il lavoro intermittente), sia **parasubordinato** (in particolare co.co.co. e amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti ed i casi di reddito di lavoro autonomo assimilato a quello dipendente¹).

Il limite di **€ 5.500,00** è riferito al lavoro **autonomo** compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all'impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza P.IVA. Nel computo del reddito vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell'IRPEF.

In caso di **svolgimento contemporaneo** di più **attività lavorative di diversa tipologia** (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) la conservazione dello stato di disoccupazione è vincolata sia al mancato superamento in ciascun ambito dei rispettivi limiti di reddito, sia al percepimento di un reddito complessivo proveniente dalla somma delle varie attività di lavoro pari o inferiore a **€ 8.500,00**.

¹ A tal fine si segnalano, in particolare:

- a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione);
- b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

COSA DEVE FARE IL DISOCCUPATO CHE INIZIA UN LAVORO AUTONOMO?

Per poter assicurare una corretta gestione dello stato di disoccupazione, in caso di attività di lavoro autonomo, il/la lavoratore/trice è tenuto/a a:

- comunicare tempestivamente l'avvio dell'attività;
- dichiarare il reddito che presume di maturare nel corso dell'anno da eventuali attività di lavoro autonomo in base al principio di cassa;
- ripresentare la dichiarazione reddituale per ogni anno, se è stato dichiarato un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 5.500 euro per l'anno.

COSA SUCCEDA SE SI SUPERA IL REDDITO?

Sulla base dei dati contenuti nella comunicazione obbligatoria che ogni datore di lavoro è tenuto a inviare al Centro per l'impiego, nel caso di superamento dei limiti di reddito, per i lavoratori che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e sottoscritto un Patto di servizio con il Centro per l'Impiego, lo stato di "disoccupato" si sospende con contratti di tipo subordinato di durata fino a 180 giorni o nei primi 180 giorni in caso di contratto a tempo indeterminato. Superati i 180 giorni, si perde lo stato di "disoccupato".

Per rapporti di lavoro di tipo autonomo o parasubordinato lo stato di "disoccupato" si perde a partire dal primo giorno del contratto.

In caso di fine del contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o di cessazione del lavoro autonomo sarà sempre possibile rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità per essere nuovamente riconosciuti in "stato di disoccupazione".

Per saperne di più:

D.Lgs 150/2015 (artt. 18, 19 e 20);

D.L. n. 4/2019, art. 4 comma 15-quarter;

DPR 917/1986, artt. 11 e 13 come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

La presente nota informativa è soggetta a periodici aggiornamenti, anche in conseguenza di modifiche normative.

Tutte le novità sono pubblicate sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina

<https://regioneer.it/Conservazione-Disoccupazione>, raggiungibile anche tramite il seguente Qr-code.

